

Codice A1702A

D.D. 5 marzo 2018, n. 301

Azienda Agri-Turistico-Venatoria "Lenta 2". Sospensione della Concessione.

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii., con la quale sono stati approvati i criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie;

vista la determinazione dirigenziale n. 380 del 17.12.1998 con la quale l'azienda faunistico-venatoria "Lenta 2" è stata trasformata e rinnovata nell'omonima azienda agri-turistico-venatoria per ha 484, ubicata nel Comune di Ghislarengo e ricadente nel territorio della Provincia di Vercelli, a favore del Sig. Giovanni AINA, fino al 31.01.2005;

viste le determinazioni dirigenziali n. 401 del 21.12.1999 e n. 162 del 20.10.2000 con le quali si è istituita la zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo di tipo C, all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2", su fauna selvatica di allevamento appartenente alle specie fagiano, starna e quaglia;

vista la determinazione dirigenziale n. 283 dell'11.11.2004 con la quale veniva rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo C, avente una superficie di ha 140, fino al 31.01.2009;

vista la determinazione dirigenziale n. 187 del 13.12.2007 con la quale si prendeva atto dell'intestazione della concessione dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" in capo alla società "Azienda faunistico-venatoria SARA S.A.S. di Paolo CAVION e C.", rappresentata dal legale rappresentante Sig. Paolo CAVION, in sostituzione del Sig. Giovanni AINA dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 849 del 13.10.2008 con la quale veniva rinnovata la concessione e la zona di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", avente una superficie di ha 140, fino al 31.01.2018;

vista la determinazione dirigenziale n. 733 del 27.08.2009 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Felice STORTI a legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di STORTI Felice" concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" in sostituzione del Sig. Paolo CAVION dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 308 del 14.04.2011 con la quale si autorizzava all'interno dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" la modifica della zona per l'addestramento, l'allenamento e le prove dei cani da caccia, con facoltà di sparo, di tipo "C", per una superficie di ha 145.02;

vista la determinazione dirigenziale n. 609 del 22.06.2011 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Isidoro RIVOLTA quale legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di RIVOLTA Isidoro & C." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" in sostituzione del Sig. Felice STORTI dimissionario;

vista la determinazione dirigenziale n. 638 del 17.07.2014 con la quale si prendeva atto della nomina del Sig. Gianni ALESI quale legale rappresentante della società "AFV SARA S.A.S. di ALESI Gianni & C." concessionaria dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2", quale acquirente dell'intera quota della società, in sostituzione del Sig. Isidoro RIVOLTA;

vista l'istanza in data 1 agosto 2017, pervenuta il 4 agosto 2017, al n.30531/A1702A di protocollo, del signor Gianni ALESI in qualità di concessionario dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2", volta ad ottenere il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 09.03.2004 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo dell'autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", intestando le stesse alla "AFV Società Agricola S.A.R.A. S.A.S. di Alesi Gianni" con sede ad Arborio, in Corso Umberto 168 nella persona del signor Gianni ALESI in qualità di legale rappresentante della società;

vista l'istanza in data 26.10.2017, pervenuta il 30 ottobre 2017, al n. 38956/A1702A di protocollo, del signor Angelo BARONE in qualità di Presidente del Consorzio dell'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2" con la quale, a seguito del verbale di assemblea del 26 ottobre 2017, comunica di essere stato nominato concessionario, e volta ad ottenere il cambio di concessionario ed il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 09.03.2004 e ss.mm.ii., con contestuale rinnovo dell'autorizzazione delle zone di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia di tipo "C", intestando le stesse al signor Angelo BARONE;

vista la nota in data 23.11.2017, pervenuta per conoscenza il 30 novembre 2017, al n. 42363/A1702A di protocollo, con la quale il signor Angelo BARONE comunica al concessionario Gianni ALESI che lo stesso non ha ottemperato a quanto previsto dall'art. 12 e 12bis dello Statuto del Consorzio, invitandolo ad uniformarsi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari e provvedere a reintegrare i mancati interventi a partire dall'anno 2013;

vista la nota n. 44976/A1702A del 19.12.2017, con la quale il Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquacoltura invita il Presidente Angelo BARONE ed il Concessionario Gianni ALESI a procedere ad indire una nuova assemblea con tutti i consorziati, con la puntuale applicazione delle modalità previste dallo Statuto, dalla quale risulti in modo chiaro chi è il concessionario in carica, consentendo il completamento dell'istruttoria, pena la sospensione a tempo indeterminato della concessione all'azienda in oggetto;

visto l'atto di citazione del sig. Gianni ALESI, attuale concessionario, pervenuta l'8 gennaio 2018, al n. 370/A1702A di protocollo, con la quale il Consorzio "Lenta 2", nella persona del Presidente Angelo BARONE viene citato in giudizio dal signor Gianni ALESI, in riferimento alla delibera assembleare del 2013 con la quale è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio dell'azienda in oggetto;

vista la nota in data 05.01.2018, pervenuta l'8 gennaio 2018, al n. 407/A1702A di protocollo, con la quale il legale del signor Gianni ALESI chiede il rilascio del rinnovo della concessione in capo al suo assistito, come unica persona legittimata a ricoprire la carica di concessionario;

vista la nota in data 17 gennaio 2018, pervenuta il 18 gennaio 2018, al n. 1801/A1702A di protocollo, con la quale il legale del signor Gianni ALESI comunica di aver ricevuto mandato di procedere all'impugnazione del verbale di Assemblea del Consorzio tenutasi in data 16.01.2018 per presunte violazioni di legge in esso contenute;

visto l'atto di citazione presentato dal legale del signor Gianni ALESI con il quale è stata impugnata la deliberazione assembleare del Consorzio del 16 gennaio 2018;

vista la documentazione integrativa presentata dal signor Angelo BARONE, pervenuta il 23 gennaio 2018, riportante, tra il resto, l'esito dell'Assemblea del Consorzio tenutasi in data 16.01.2018;

vista la documentazione integrativa presentata dal legale del signor Gianni ALESI in data 7 febbraio 2018, pervenuta il 7 febbraio 2018, al n. 4312/A1702A di protocollo;

poiché non spetta all'ente pubblico ingerirsi nelle vicende relative ad una associazione non riconosciuta quale appunto il consorzio, regolato dagli artt. 36 e seguenti del codice civile e dalla DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii;

ritenuto quindi che le controversie relative alle modalità di convocazione e alla validità delle assemblee consortili debbono essere fatte valere in sede civile, rientrando nell'autonomia prevista dall'ordinamento alle associazioni non riconosciute;

poiché attualmente sono pendenti presso il Tribunale di Vercelli e presso il Tribunale di Torino due cause intentate dal legale del Sig. Gianni Alesi per presunte illegittimità delle deliberazioni del Consorzio assunte in data 20 febbraio 2013 e 16 gennaio 2018;

valutate tutte le osservazioni e memorie proposte dalle parti in causa;

visto l'articolo 28 comma *I bis* della DGR n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii. che recita : “nel caso di inosservanza e violazioni di minore gravità, come nell'ipotesi di contenzioso circa la sussistenza dei requisiti per la regolare costituzione dell'azienda e/o per la legittimità della designazione del concessionario, potrà essere disposta la sospensione della concessione, anche a tempo indeterminato”;

considerato che è pendente un contenzioso, come sopra meglio specificato, circa la legittimità della designazione del concessionario, questa Amministrazione ritiene di sospendere la concessione dell'azienda, in attesa della pronuncia giudiziale sugli atti di citazione presentati, a seguito della quale si provvederà a riattivare il procedimento di rinnovo della concessione uniformandosi alle decisioni dell'AG.;

vista la DGR 29 dicembre 2016, n. 41 - 4515 avente ad oggetto "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca delle deliberazioni della Giunta regionale 27 settembre 2010, n. 64-700, del 28 luglio 2014, n. 26-181 e del 16 marzo 2016, n. 14-3031”;

attestato, nelle more di quanto disposto dal punto 7.1.12 del Piano triennale di prevenzione della Corruzione 2016-2018, il rispetto dei tempi di conclusione del presente procedimento stabiliti dal citato provvedimento;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 e ss.mm.ii.;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. 30.03.2001, n. 165;

visto l'art. 17 della l.r. 23/2008 e ss.mm.ii.,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n.1-4046 del 17.10.2016

determina

di sospendere a tempo indeterminato la concessione all'azienda agri-turistico-venatoria "Lenta 2", ai sensi dell'art. 28 comma 1 *bis* della D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni indicate in premessa ;

Di dare atto che verrà riattivato il procedimento di rinnovo della concessione non appena sarà definito il suddetto contenzioso ;

La presente determinazione verrà trasmessa al Presidente del Consorzio, al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Dr. Paolo BALOCCO